

Prot.: 246307/RU

Roma, 12 luglio 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha, tra l'altro, abrogato il citato decreto legge n. 6 del 2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis e 4;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 8, 9 e 11 marzo 2020, 10 e 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 con i quali sono sospese le attività delle sale scommesse e previste limitazioni agli spostamenti fisici sul territorio nonché allo svolgimento delle attività produttive che ha riguardato anche gli operatori del gioco;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 che consente il riavvio delle attività delle sale scommesse a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di nell'allegato al citato DPCM;

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 con cui sono sospese sull'intero territorio nazionale le attività delle sale scommesse;

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono sospese sull'intero territorio nazionale le attività delle sale scommesse anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che dispone, tra l'altro, le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con cui è disposto che dal 1 luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle sale scommesse, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

VISTA l'Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero della Salute con cui, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, sono adottate le nuove "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" che aggiornano e sostituiscono il documento di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021 e al decreto legge 18 maggio 2021, n. 65, a far data dal 1 luglio 2021 è consentito il riavvio delle attività delle sale scommesse su tutto il territorio nazionale, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

CONSIDERATO che è necessario stabilire un'unica data sull'intero territorio nazionale da cui fissare il riavvio dei termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi riferibili alle scommesse sportive, ippiche, virtuali e ai concorsi pronostici;

VALUTATE le esigenze tecnico organizzative rappresentate dalle società concessionarie in ordine all'implementazione dei sistemi informatizzati necessari alla gestione dei pagamenti delle vincite e dei rimborsi conseguiti;

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire ai giocatori la possibilità di procedere in tempo utile alla riscossione delle vincite e dei rimborsi sopra indicati ed, in particolare, di quelli la cui scadenza per la riscossione era prossima alla data di sospensione dei termini decadenziali.

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

A decorrere dal 1 agosto 2021, è disposta la ripresa del computo dei termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite e dei rimborsi riferibili alle scommesse sportive, ippiche, virtuali e ai concorsi pronostici.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna